



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 62

DEL 30/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA MANIFESTAZIONE “CAPODANNO IN PIAZZA A PULSANO”, PREVISTO PER LA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2024 IN PIAZZA CASTELLO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con determina a contrarre a firma del Segretario Generale, responsabile *ad interim* dei servizi cultura e spettacolo si accettava la proposta artistica presentata dalla Soc. ALD Production Service, per lo svolgimento dell'evento musicale denominato “**Capodanno in Piazza a Pulsano**”, con inizio il giorno **31 dicembre 2024, ore 19:00** e termine il giorno **1 gennaio 2025 ore 02:00**;
- l'evento, nell'ambito delle manifestazioni di fine anno organizzate dalla Civica Amministrazione, rappresenta un momento di aggregazione socializzante che interesserà l'interno centro del paese, con la possibile presenza di centinaia di persone che confluiranno per festeggiare la fine dell'anno 2024 e l'avvento del nuovo anno;
- sulla scorta di una approfondita analisi dell'evento, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere, al fine di prevenire e minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, come già evidenziato dagli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23.12.2024.

RILEVATO che:

- è intenzione della Civica Amministrazione realizzare uno spettacolo di intrattenimento e di animazione musicale in “piazza Castello”, allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio ed offrire, oltre che un'occasione di svago, anche un momento di richiamo al territorio, incentivando il turismo e lo sviluppo economico locale;
- in ragione quindi dell'afflusso di persone prevedibile durante la manifestazione, risulta necessario predisporre le misure essenziali in materia di sicurezza, allo scopo di garantire la pubblica e privata incolumità, nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza;
- la ragionevole presenza di un pubblico giovanile, l'entusiasmo per il periodo delle festività natalizie e di fine anno nonché la diffusione della musica, possono favorire un aumento del consumo di bevande alcoliche, con il conseguente verificarsi di comportamenti pericolosi per l'incolumità fisica delle persone;
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità dell'evento su richiamato, attraverso il ricorso a provvedimenti recanti disposizioni peculiari in grado di prevenire situazioni non altrimenti evitabili in maniera

efficace;

- in questo clima di euforia collettiva, la disponibilità di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo potrebbe determinare il verificarsi di episodi di uso improprio degli stessi, nonché la dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti - di un elevato numero di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro, i cui involucri o frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO, in particolare, necessario per le ragioni e i motivi esposti, vietare, nelle circostanze di tempo e luogo meglio indicate nella parte dispositiva della presente:

- **la somministrazione e/o la vendita** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l'area che ospita l'evento musicale, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
- **la detenzione**, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la piazza che ospita l'evento musicale, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- **la detenzione**, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
- **di compiere** qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

RILEVATO che le summenzionate prescrizioni possono contribuire non solo alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ma anche a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche e, ancora, possono concorrere a ridurre la quantità di rifiuti lasciati sulla piazza e/o sulla sede stradale e, quindi, a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie proprie delle aree interessate;

RITENUTO, altresì, di dover opportunamente specificare che il divieto di vendita di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di lattine in alluminio è applicabile anche ai c.d. Open-Shop, ovverosia i punti vendita dotati di dispositivi per la distribuzione automatica di alimenti e bevande aperti h24;

CONSIDERATO che

- gli episodi, anche della cronaca relativamente recente, legati all'utilizzo improprio dello spray al peperoncino registrati in diverse manifestazioni ed eventi pubblici hanno purtroppo creato delle gravi conseguenze per l'incolumità pubblica, pregiudicando la sicurezza di persone e cose;
- in diverse manifestazioni ed eventi la libera disponibilità di caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso, ha comportato l'utilizzo degli stessi in modo improprio quali oggetti atti ad offendere.

RITENUTE sufficienti le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, ravvisate in relazione al tipo di evento, ed anche al fine di legittimare l'adozione di un provvedimento idoneo a prevenire e fronteggiare le possibili conseguenze di un consumo improprio di bevande alcoliche e di contenitori di bevande, dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e/o di plastica con tappo e, ancora, dell'uso improprio di spray al peperoncino nonché di caschi di protezione del tipo per motoveicoli e velocipedi e assimilabili per uso.

RITENUTO di dover evitare che i partecipanti all'evento possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie, contenitori di vetro e/o di plastica con tappo oltre che con spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale), con caschi di protezione come già descritti o con qualsivoglia dispositivo che possa ritenersi pericoloso per la contingenza dell'evento di piazza organizzato;

VISTI:

- la **Legge 1 dicembre 2018, n. 132** di “Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, recante disposizioni urgenti in **materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica**;
- la **Legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017** recante “**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**” che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “**Disposizioni in materia di pubblici esercizi**”;
- la circolare **n. 300/A/4228/17/149/2017/08** Ministero dell'Interno del **23 maggio 2017** esplicativa delle disposizioni e delle modifiche normative intervenute alla legge di cui al precedente punto;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come modificato dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città” che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4-bis dell'art.54 del T.U.E.L., che, dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), Legge n. 48 del 2017, prevede che “(...) I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 [dell'art.54 T.U.E.L.] concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti (...)”;
- la **Circolare del Ministro dell'Interno, a firma del Capo di Gabinetto, prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018**, afferente i “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

VISTI altresì:

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- il **D.L. n. 158/2012 (conv. in L. n. 189/2012)**, all'art. 7, comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'art. 689 del Codice Penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per n. 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno; l'art. 650 del Codice Penale e l'art. 17, comma 2, del T.U.L.P.S.;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

- la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 - Codice del Commercio della Regione Puglia;
- la Legge n. 689/1981;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017.

Richiamato tutto quanto in premessa,

ORDINA

E' FATTO DIVIETO: dalle ore 15:00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 06:00 del giorno 1 gennaio 2025 sulle seguenti vie: via Vittorio Veneto, via Chiesa, p.zza Castello, via Costantinopoli, p.zza Luigi Amati, via Luigi Amati, via Umberto I°, via Conte di Torino, via Roma, p.zza Garibaldi, largo Oratorio;

- **per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
- **per qualsiasi soggetto di detenere**, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;
- **per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere**, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
- **di accedere con zaini, borsoni** – limitatamente all'area interessata dall'evento - contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;
- **di compiere** qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività **da 3 a 15 giorni consecutivi**, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/1981.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi Ufficiale e Agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Prefetto di Taranto e a tutte le forze di Polizia.

Di incaricare la società AL.MA. Ecologia, per la corretta rimozione dei rifiuti e successiva pulizia dell'area dell'evento;

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Corpo di Polizia Locale e a tutti i Responsabili di settore per i conseguenti provvedimenti di competenza di ciascuno di essi;
- a S.E. il Prefetto di Taranto;
- al Sig. Questore di Taranto;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando VV.F. di Taranto;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;
- alla Soc. AL.MA. Ecologia;
- al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Commissario Capo dott. Luigi Lorè, quale Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- che, avverso il presente provvedimento, è ammesso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di n. 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione;
- che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Pulsano.

Pulsano, lì 30/12/2024

II COMANDANTE DELLA P.L.
(Dott. Luigi Lorè)

II SINDACO
(Avv. Pietro D'Alfonso)